



Decisione n. 1457 del 6 marzo 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 14 gennaio 2019, in relazione al ricorso n. 1439, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato tra il 2010 e il 2014, mediante talune operazioni disposte su raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni dello stesso intermediario emesse per un controvalore complessivo, al netto di una *tranche* di azioni nelle more alienate, di € 38.092,90. Contesta efgli, a tal proposito, l'inadeguatezza delle operazioni d'investimento rispetto al suo profilo, precisando: *i)* di essere un "impiegato tecnico" in possesso di diploma di licenza media inferiore; *ii)* di avere sempre dichiarato la propria intenzione di investire esclusivamente in titoli a basso rischio; *iii)* di disporre di un reddito non sufficientemente elevato da sostenere il rischio della perdita totale delle proprie disponibilità;

iv) di avere investito su raccomandazione dell'intermediario pressochè tutti i propri risparmi in titoli emessi dallo stesso intermediario. Inoltre, egli contesta all'intermediario di non averlo informato correttamente sulle caratteristiche e i rischi insiti nei propri titoli, a tal proposito rilevando: *i)* che sino al 2012 l'intermediario presentava le proprie azioni come caratterizzate da un rischio basso; *ii)* che l'intermediario medesimo non lo aveva al tempo informato correttamente circa il rischio di illiquidità che caratterizzava i titoli dal medesimo emessi, non quotati su un mercato regolamentato. Tutto ciò affermato, il ricorrente chiede il rimborso dell'intero capitale investito, al netto di quanto percepito per la parziale cessione delle azioni detenute.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, egli ricostruisce l'operatività del ricorrente, rilevando che questi aveva sottoscritto azioni della banca già prima del 2010, per poi rivenderle. Successivamente, il ricorrente aveva sottoscritto nuove azioni e obbligazioni (oggetto del presente ricorso) nel 2010, 2011, 2013 e 2014, cedendo parte delle azioni sottoscritte nell'agosto 2015. Il resistente rileva anche che il cliente era stato sottoposto a profilatura una prima volta nel 2007, quando gli veniva attribuito un profilo di rischio medio-alto e una esperienza finanziaria media-alta, e poi nuovamente nel 2013, 2014, 2015, quando gli veniva attribuito un profilo di rischio medio. Ciò premesso, il resistente contesta di essere rimasto inadempiente rispetto ai propri obblighi di informazione, rilevando che il ricorrente aveva dato atto nei vari moduli sottoscritti nel corso del tempo di avere preso visione dello statuto dell'emittente e dei prospetti informativi pubblicati di volta in volta in occasione delle operazioni di aumento di capitale. Inoltre, il resistente contesta la pertinenza della mancata informativa sul rischio di illiquidità, rilevando che all'epoca delle operazioni contestate dal ricorrente i propri titoli non erano illiquidi, dal momento che venivano negoziati entro un termine di 90 giorni dalla disposizione in tal senso impartita. Il resistente contesta anche che le operazioni di che trattasi fossero inadeguate rispetto al profilo del ricorrente, rilevando che egli, che aveva un profilo di rischio

medio, aveva investito solo una parte del proprio patrimonio in azioni dell'emittente, le quali comunque all'epoca erano caratterizzate da un rischio basso, solo successivamente elevato a medio. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa del ricorrente, essendo egli in possesso delle azioni, negoziate sul mercato Hi-Mtf, oltre ad aver l'odierno ricorrente percepito dividendi e cedole per complessivi € 4.179,54. Tutto ciò osservato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente insiste nelle proprie contestazioni, rilevando in particolare che l'intermediario sarebbe rimasto inadempiente rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di aggiornare la sua profilatura ogni tre anni, dal momento che la prima profilatura era del 2007, mentre la seconda del 2013.

4. Nelle repliche finali, il resistente ribadisce nella sostanza le proprie difese e conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che il ricorrente ha sottoscritto nel 2007 n. 4.220 azioni dell'intermediario, poi rivendute il 30 dicembre 2009 per un controvalore di € 38.613,00. Tali operazioni, peraltro, non sono oggetto dell'odierno ricorso, esulando dunque dal presente giudizio.

Inoltre, non è contestato ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che il ricorrente ha successivamente acquistato azioni e obbligazioni dell'intermediario per un controvalore complessivo di € 84.589,90, mediante le seguenti operazioni: *i*) in data 12 gennaio 2010 acquisto di n. 4.220 azioni per un controvalore di € 38.613,00; *ii*) in data 16 settembre 2011 acquisto di n. 1.600 azioni per un controvalore di € 15.040,00; *iii*) in data 20 febbraio 2013 sottoscrizione di n. 948 azioni e di n. 948 obbligazioni subordinate convertibili (e successivamente convertite in n. 1.402 azioni) per un controvalore complessivo di € 16.495,20; *iv*) in data 2 dicembre 2014 sottoscrizione di n. 966 azioni per un controvalore di € 8.645,70 e di n. 966 obbligazioni subordinate per un controvalore di €

5.796,00. Allo stato, inoltre, non v'è motivo per dubitare che le obbligazioni subordinate sottoscritte il 2 dicembre 2014 verranno rimborsate dall'emittente alla loro scadenza. Pertanto, in relazione a tali obbligazioni il ricorrente non ha allo stato un interesse ad agire, non sussistendo un danno concreto ed attuale. Pertanto, il presente giudizio arbitrale può avere quale oggetto esclusivamente le azioni e le obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) acquistate/sottoscritte dal ricorrente a decorrere dal gennaio 2010, per un controvalore complessivo di € 78.793,90.

Infine, non è contestato ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti che il ricorrente ha ceduto n. 6.300 azioni in data 11 agosto 2015, per un controvalore di € 59.738,80 e ha percepito la somma complessiva di € 2.747,75 a titolo di dividendi sulle azioni (dei quali € 1.798,38 sulle azioni acquistate dal 2010 e oggetto del presente giudizio), di € 734,84 a titolo di cedole sulle obbligazioni subordinate convertibili sottoscritte nel 2013.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata, e assorbente di tutti gli altri profili violativi sollevati dal ricorrente, la contestazione di non adeguatezza delle operazioni oggetto del presente giudizio rispetto al profilo del ricorrente. Infatti, l'intermediario, che non ha contestato la prestazione del servizio di consulenza in relazione a tutte le operazioni d'investimento in esame, non ha fornito alcun elemento, anche solo indiziario, atto a revocare in dubbio quanto contestato dal ricorrente.

A questo proposito, rileva altresì il Collegio che, per quanto riguarda la prima operazione di acquisto di n. 4.220 azioni disposta in data 12 gennaio 2010 per un controvalore di € 38.613,00, dalla prima profilatura del ricorrente del 2007 emerge un profilo di rischio medio-basso. Infatti, il ricorrente dichiara di essere disposto a perdere solo una piccola parte del patrimonio investito. Di contro, dall'estratto conto titoli al 31 dicembre 2010 risulta che all'epoca il ricorrente aveva investito quasi esclusivamente in azioni e in obbligazioni dell'intermediario. Nonostante il resistente avesse profilato le proprie azioni come caratterizzate da un profilo di rischio basso, si deve ritenere che questa operazione fosse inadeguata al profilo del cliente,

dal momento che essa comportava l'investimento di circa l'80% del patrimonio finanziario del ricorrente in azioni non quotate su un mercato regolamentato.

Per quanto riguarda, poi, la seconda operazione di acquisto di n. 1.600 azioni in data 16 settembre 2011 per un controvalore di € 15.040,00 e la terza operazione di sottoscrizione di n. 948 azioni e n. 948 obbligazioni subordinate convertibili in data 20 febbraio 2013 per un controvalore complessivo di € 16.495,20, rileva il Collegio che entrambe tali operazioni risultano essere state raccomandate sulla base di una profilatura risalente al 2007, pur prevedendo il contratto quadro l'obbligo per l'intermediario di aggiornare la profilatura della clientela ogni tre anni e, in mancanza, di astenersi dal prestare consulenza. Inoltre, per quanto riguarda la terza operazione del 2013, dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che l'intermediario aveva rilevato l'inadeguatezza dell'operazione per eccessiva concentrazione e ciò nonostante abbia dato seguito all'operazione, "accontentandosi" di una sorta di liberatoria del cliente. In merito, ritiene il Collegio che l'intermediario abbia agito in modo non corretto. Inoltre, per quanto riguarda la terza operazione del 2013, ritiene il Collegio che l'intermediario abbia agito in modo non corretto anche per avere dato seguito all'operazione nonostante fosse stata rilevata l'eccessiva concentrazione in titoli emessi dallo stesso intermediario.

Infine, per quanto riguarda la quarta operazione del 2 dicembre 2014 quando il ricorrente sottoscriveva azioni e obbligazioni convertibili per un controvalore complessivo di € 14.441,70, rileva il Collegio che dalla scheda MiFID del 27 marzo 2014 risulta un profilo di rischio medio. In particolare, il ricorrente dichiarava che l'obiettivo dei suoi investimenti era di proteggere il capitale nel tempo e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili. Inoltre, dichiarava di essere disposto ad accettare solo il rischio di perdita di una piccola parte del capitale investito. Di contro dall'estratto conto titoli al 31 dicembre 2014 risulta che il ricorrente aveva investito la quasi totalità dei propri risparmi in azioni e

obbligazioni subordinate dell'intermediario. Pertanto, si deve ritenere che anche questa operazione fosse in realtà inadeguata al profilo del ricorrente.

3. Essendo provato che l'intermediario ha raccomandato al ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora l'intermediario avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe disposto le operazioni contestate. Di conseguenza, l'odierno ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza tra quanto investito nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili oggetto del presente giudizio, come detto pari a € 78.793,90, e il valore attuale delle n. 2.476 azioni ancora possedute dal ricorrente (tenendo conto delle sole azioni acquistate a titolo oneroso o per effetto della conversione delle obbligazioni). Considerato che l'ultimo prezzo unitario al quale le azioni dell'intermediario convenuto sono state poste in vendita sul mercato Hi-Mtf è stato pari a € 2,38, il valore attuale di tali azioni può essere considerato pari a € 5.892,88. Dall'importo risarcitorio va detratto anche quanto percepito dal ricorrente dalla cessione in data 11 agosto 2015 di parte delle azioni oggetto del presente giudizio, per un controvalore di € 59.738,80 e quanto percepito a titolo di dividendi (€ 1.798,38) e di cedole sulle obbligazioni convertibili sottoscritte nel 2013 (pari a € 734,84). La somma così determinata (€ 10.629,00) va, quindi, rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni contestate (per un importo complessivo di € 756,00) e maggiorata di interessi legali dalla data dell'odierna decisione sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 11.385,00, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi